Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 febbraio 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - P.ZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 56 DEL 27 FEBBRAIO 1963:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi a posti di sanitario aggregato presso gli Istituti di prevenzione e pena.

(643)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concessione di croci al valor militare in commutazione di encomi solenni

Decreto Presidenziale 20 ottobre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1962 registro n. 87 Difesa-Marina, foglio n. 54

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

regio decreto 22 marzo 1913 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria 1, pagine 470, 566, 451, 550), registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159:

BERTOLDO Luigi, da Piovene (Vicenza), soldato;

BRAIDA Vittorino, da Roma, sottotenente;

CIGNETTO Michele, da Susa (Torino), carabiniere;

LOMAZZI Luigi, da Gornate Inferiore (Como), caporal maggiore;

regio decreto 28 dicembre 1913 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa 59, pagina 1261), registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1914, registro n. 47, foglio n. 53:

BECHIS Camillo, da Buttigliera (Alessandria), sottotenente 3° reggimento alpini;

regio decreto 9 aprile 1914 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 16, pagina 444), registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1914, registro n. 48, foglio n. 131:

PAGGI Teodoro, da Isolato (Sondrio), soldato 5° reggimento alpini;

decreto luogotenenziale 2 gennaio 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 2, pagine 63, 40), registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1916, registro n. 56, foglio n. 35;

CERRETO Luigi, da Maddaloni (Caserta), sergente maggiore XIV battaglione indigeni eritrei;

PASQUALE Italo, da Napoli, sottotenente 26° reggimento fanteria;

decreto luogotenenziale 31 agosto 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 72, pagine 4111, 4118), registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18, foglio n. 50:

FERRERO Alfredo, da Vercelli, soldato reggimento genio;

LEZZI Riccardo, da Napoli, capitano aiutante maggiore in 1a di reggimento fanteria;

decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 96, pagina 5778), registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26, foglio n. 24:

SANDRI Giuseppe, da Napoli, sergente battaglione squadriglie aviatori;

decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6576), registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29, foglio n. 70:

CALCIATI Eugenio, da Borgolavezzano (Novara), sottotenente cpl. fanteria;

decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 12, pagina 1004), registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, ergistro n. 37, foglio n. 38;

PUCCI Matteo, da Greci (Avellino), caporal maggiore 132° reggimento fanteria;

decreto luogotenenziale 15 marzo 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 23, pagine 1773, 1778), registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1917, registro n. 41, foglio n. 4:

DELL'AGLIO Vincenzo, da Palagiano (Lecce), tenente cpl. reggimento fanteria;

MANFREDI Luigi, da Sant'Ilario Ligure, tenente reggimento alpini;

decreto luogotenenziale 13 maggio 1917 (Bollettino ufficiale 1917, pagina 3272), registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917 registro n. 48, foglio n. 7:

FILLORAMO Giuseppe, da Messina, sottotenente cpl. 18° reggimento fanteria;

decreto luogotenenziale 10 giugno 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3976), registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70:

GERBELLA Luigi, da Ancona, sottotenente cpl. 1° reggimento artiglieria pesante campale;

decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagine 6584, 6590), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303:

MEJNINGER Italo, da Campobasso, tenente reggimento fanteria;

RAMACCIONI Luigi, da Umbertide (Perugia), sottotenente 24° reggimento artiglieria da campagna;

decreto luogotenenziale 22 novembre 1917 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina 7160), registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184:

BEVILACQUA Luigi, da Calderara di Reno (Bologna), tenente 2° reggimento genio;

decreto luogotenenziale 3 marzo 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1267), registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264;

NANNI Angelo, da Borgo Panigale (Bologna), sottotenente milizia territoriale reggimento fanteria;

decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 32, pagina 2565), registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 18, foglio n. 228;

FICARRA Giuseppe, da Canicattì, sottotenente cpl. 144° reggimento fanteria;

decreto luogotenenziale 13 giugno 1918 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3245), registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93, foglio n. 230:

LUMIA Fausto, da Catania, capitano reggimento artiglieria da campagna.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(236)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **1972.**

Estinzione della Fondazione Lamberto Paravicini, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore.

N. 1972. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Lamberto Paravicini, con sede in Milano, viene dichiarata estinta ed il suo patrimonio devoluto all'Ospedale Maggiore di Milano, per essere impiegato a vantaggio dell'annessa biblioteca.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **1973.**

Estinzione della Pia istituzione per la cura balneare degli scrofolosi, con sede in Lissone (Milano).

N. 1973. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia istituzione per la cura balneare degli scrofolosi, con sede in Lissone (Milano), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio è devoluto all'E.C.A. di Lissone.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. **1974.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione di Sant'Adalberto dell'Ordine di San Benedetto, con sede in frazione Rasiglia del comune di Foligno (Perugia).

N. 1974. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura, con sede in frazione Rasiglia del comune di Foligno (Perugia), presso il Santuario della Madonna delle Grazie, della Congregazione di Sant'Adalberto dell'Ordine di San Benedetto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. **1975.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Angelo Canossi », di Gardone Val Trompia (Brescia).

N. 1975. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Angelo Canossi », di Gardone Val Trompia (Brescia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 1976.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pomezia (Roma).

N. 1976. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pomezia (Roma), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 29. — Villa

LEGGE 28 gennaio 1963, n. 99.

Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 1 miliardo e 200 milioni nella spesa che l'Ente medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1962, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.

Art. 2.

E' altresì autorizzata la concessione, in favore del suddetto Ente, di un contributo annuo di lire 150.000.000 per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 per le spese di gestione dei suindicati acquedotti.

Art. 3.

All'onere di lire 1.200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalla variazione di bilancio dell'esercizio medesimo, ed a quello di lire 150.000.000 a carico della gestione 1962-63 con aliquota dei maggiori proventi relativi alla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

Fanfani — Sullo — La Malfa — Tremelloni

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 100.

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I.

Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa

Art. 1.

E' istituita la « Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione.

La iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

a) il presidente;
b) il Comitato dei delegati;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) la Giunta esecutiva;
e) il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede degli Ordini professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 150, o frazione di 150 non inferiore a 75 dottori commercialisti che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultano iscritti all'Albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 75, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'Albo di altro Ordine professionale dei dottori commercialisti — avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti — con i quali possano raggiungere complessi-

vamente 150 unità, o frazione di 150 non inferiore a 75, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno 60 giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza degli Ordini interessati e degli iscritti ai rispettivi Albi professionali almeno 30 giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.

Art. 6.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

Art. 7.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:

1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera *b*) della presente legge.

Ai fini della elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per le materie di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

g) provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

Le delibere di cui alle lettere *f*) e *g*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni; o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo e uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

d) due membri effettivi ed uno supplente in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 15.

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno, nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura della indennità dovuta ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II.

Del patrimonio

Art. 16

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa:

b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti;

b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate « San Marco », a cura del dottore commercialista, su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali, sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali, sui documenti emessi dagli Ordini professionali, sulle relazioni di consulenza tecnica del giudice e perizie, sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie, sulle parcelle professionali;

c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari o di sindaco nelle società;

d) i versamenti volontari degli iscritti;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra entrata.

Art. 18.

Il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sarà stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi.

La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

1) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali;

2) da lire 500 sulle liquidazioni delle parcelle, sui certificati emessi dagli Ordini professionali a richiesta del dottore commercialista e sulle parcelle professionali compilate dal dottore commercialista;

3) da lire 1000 sulle relazioni di consulenze tecniche e di perizie e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie.

Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i dottori commercialisti prestano la loro opera.

Art. 20.

La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari o sindacali prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 17 è fissata nella misura del due per cento.

Art. 21.

L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi in caso di comprovato bisogno.

Art. 22.

I redditi del patrimonio di cui alla lettera *e*) dello articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

Art. 23.

Le eventuali entrate di cui alla lettera *f*) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

CAPO III.

Del trattamento di previdenza

Art. 24.

Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette, di pensioni ai superstiti, di pensioni di invalidità e di indennità *una tantum* nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Art. 25.

La pensione diretta è corrisposta all'iscritto:

a) dopo almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purchè abbia raggiunto il 65° anno di età;

b) al compimento del 70° anno di età purchè abbia compiuto almeno venti anni di contribuzione.

Art. 26.

L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella *A*:

1) la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;

2) e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto.

La parte di pensione di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo si determina in base ai coefficienti indicati nella tabella *B*.

Art. 27.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della sua professione ed abbia perduto, altresì, la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno dieci anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della tabella *C*, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue, è integrato dalla Cassa sino a tale importo.

Alla copertura dell'onere relativo all'integrazione di cui al precedente comma si provvede mediante accantonamento del tre per cento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*).

Art. 28.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente purchè possano essere fatti valere almeno dieci anni di contribuzione.

Art. 29.

L'indennità *una tantum*, costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento annuo posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riparto marche, da quelle di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17 e dai versamenti volontari, è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione; in mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa è devoluta alla Cassa.

Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000, la Cassa provvede ad integrarlo mediante prelievo dall'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27.

Art. 30.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, nè gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 31.

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

Alla data di cancellazione dall'Albo il conto dello iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Art. 32.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 31.

Art. 33.

Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

CAPO IV.

Del trattamento di assistenza

Art. 34.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli iscritti che si trovino in stato di bisogno.

Art. 35.

Per provvedere al trattamento di assistenza è assegnato, ogni anno, il dieci per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla lettera *c*) dell'articolo 17.

CAPO V.

Della gestione finanziaria

Art. 36.

Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi:

un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 17;

un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17;

un fondo per l'assistenza, alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17.

Art. 37.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone, entro novembre, il bilancio preventivo ed, entro aprile, il bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

Art. 38.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta del reddito degli investimenti della Cassa.

Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso.

Art. 39.

Dagli avanzi annuali di gestione si preleva una quota non inferiore al 15 per cento da destinarsi alla costituzione di una « Riserva di garanzia » per far fronte ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento del patrimonio e ad eventuali scarti di sopravvivenza nei confronti delle tavole demografiche adottate per il calcolo delle prestazioni della Cassa e delle relative riserve matematiche.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di bilancio gli accantonamenti od eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

Art. 41.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

3) in beni immobili;

4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 42.

Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti, prevista dall'articolo 38, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 50 anni di età.

Art. 43.

I dottori commercialisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 50° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire al 70° anno di età la liquidazione di una pensione di lire 240 mila annue versando per il numero degli anni indicati nella tabella *D*) le quote suppletive, ivi stabilite in relazione all'età.

L'ammontare di detta pensione è aumentato dall'ammontare della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari.

Il diritto di riscatto di cui al primo comma può essere esercitato dai dottori commercialisti che ab-

biano almeno 15 anni di iscrizione all'Albo professionale, purchè ne facciano domanda entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto con la liquidazione del conto individuale alla restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto alla pensione anche le quote di riscatto ed i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Qualora l'iscritto di età superiore ai 50 anni non abbia esercitato la facoltà di riscatto avrà diritto alla liquidazione della indennità *una tantum* di cui all'articolo 30.

Art. 44.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Entro l'undicesimo mese il commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati.

Art. 45.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.

Art. 46.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli degli ordini dei dottori commercialisti, in quanto applicabili.

Art. 47.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

Pensione base annua derivante dal contributo fisso personale di L. 60.000 annuo

Età all'iscrizione	Anni di contribuzione	Età al pensionamento	Pensione annua diretta di lire
25	40	65	690.873
26	39	65	656.134
27	38	65	622.812
28	37	65	590.828
29	36	65	560.188
30	35	65	529.872
31	34	65	500.609
32	33	65	475.405
33	32	65	449.547
34	31	65	424.647
35	30	65	400.760
36	30	66	414.348
37	30	67	428.787
38	30	68	444.271
39	30	69	460.526
40	30	70	478.342
41	29	70	450.996
42	28	70	424.624
43	27	70	399.601
44	26	70	374.565
45	25	70	352.314
46	24	70	330.105
47	23	70	308.802
48	22	70	288.367
49	21	70	267.763
50	20	70	249.963
51	20	71	259.749
52	20	72	270.301
53	20	73	281.319
54	20	74	293.329
55	20	75	305.952
56	20	76	319.279
57	20	77	332.931
58	20	78	346.809
59	20	79	361.053
60	20	80	375.615

All'importo della pensione indicata nella presente tabella (pensione-base) vanno aggiunti: l'importo della pensione integrativa e l'importo della quota di pensione derivante dai versamenti volontari. La pensione di riversibilità sarà determinata dopo il primo bilancio tecnico (vedasi articolo 18, terzo comma ed articolo 28).

TABELLA *B*

Assegno vitalizio per ogni lira di capitale

Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione annua secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione (articolo 26).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
65	0,1142048	73	0,1534119
66	0,1180763	74	0,1599616
67	0,1221911	75	0,1668446
68	0,1266031	76	0,1741129
69	0,1312956	77	0.1815574
70	0.1363122	78	0,1891253
71	0,1416491	79	0,1968930
72	0,1474035	80	0,2048341

TABELLA *C*

Valore di 1 lira di assegno annuo vitalizio

Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione di invalidità (articolo 27).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
30	12,2489	33	12,5576
31	12,3676	34	12,6271
32	12,4721	35	12,6850

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
36	12,7172	59	10,3000
37	12,7336	60	10,0017
38	12,7287	61	9,6979
39	12,7048	62	9,4016
40	12,6641	63	9,0779
41	12,9808	64	8,7604
42	13,2975	65	8,4406
43	13,6142	66	8,1210
44	13,8304	67	7,8021
45	13,9306	68	7,4834
46	13,7229	69	7,1667
47	13,4890	70	6,8519
48	13,2582	71	6,5408
49	13,0194	72	6,2334
50	12,7775	73	5,9343
51	12,5278	74	5,6447
52	12,2711	75	5,3663
53	12,0075	76	5,0962
54	11,7373	77	4,8360
55	11,4608	78	4,5828
56	11,1781	79	4,3389
57	10,8913	80	4,1052
58	10,5996		

TABELLA *D*

Quote suppletive a norma dell'articolo 43

Età	Quota suppletiva mensile a carico del commercialista
51	L. 170 per 19 anni
52	» 578 » 18 »
53	» 1.036 » 17 »
54	» 1.553 » 16 »
55	» 2.143 » 15 »
56	» 2.820 » 14 »
57	» 3.603 » 13 »
58	» 4.524 » 12 »
59	» 5.610 » 11 »
60	» 6.920 » 10 »
61	» 8.642 » 9 »
62	» 10.543 » 8 »
63	» 12.986 » 7 »
64	» 16.604 » 6 »
65	» 21.518 » 5 »
66	» 28.773 » 4 »
67	» 41.024 » 3 »
68	» 65.418 » 2 »
69	» 138.573 » 1 »

LEGGE 3 febbraio 1963, n. **101**.
Riscatto servizi militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I servizi prestati in qualità di ufficiale di complemento anteriormente al passaggio in servizio permanente effettivo o all'ammissione in servizio civile di ruolo, non valutabili ai sensi delle leggi in vigore, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 2.

Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio e dei loro aventi causa le disposizioni del precedente articolo avranno effetto dalla data suddetta se la domanda di riscatto è presentata all'Amministrazione statale competente entro un anno dalla data stessa ovvero, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà mediante eguale riduzione dello stanziamento del capitolo n. 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa relativo a detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. **102**.
Modifica all'ordinamento delle Scuole di ingegneria aeronautica dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Scuole di ingegneria aeronautica istituite presso l'Università di Roma ed il Politecnico di Torino assumono la denominazione di « Scuole di ingegneria aerospaziale ».

Art. 2.

Alle Scuole di cui al precedente articolo possono essere iscritti, quali studenti, coloro che già siano forniti di una laurea in ingegneria.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

La durata degli studi presso le Scuole anzidette è biennale, fatta eccezione per gli allievi muniti della laurea in ingegneria aeronautica, per i quali la durata è annuale.

Al termine degli studi le Scuole rilasciano la « Laurea in ingegneria aerospaziale ».

L'ordinamento del corso degli studi è determinato dagli statuti rispettivamente dell'Università di Roma e del Politecnico di Torino, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Norma transitoria

Art. 4.

Il nuovo ordinamento delle Scuole si applica dall'anno accademico 1961-62.

Gli studenti fuori corso, all'atto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, che non intendano completare gli studi secondo le norme precedenti, potranno continuare il corso di studi in base al nuovo ordinamento, alle condizioni che le competenti autorità accademiche, caso per caso, stabiliranno, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami già superati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. **103**.

Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il prelevamento, dalla gestione di ammasso per contingente, di un milione di quintali di grano, assegnato gratuitamente, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per uso di semina o per assistenza aziendale in genere, in relazione al fabbisogno, ai coltivatori delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o che abbiano subìto gravi perdite nel raccolto dell'annata agraria 1959-60 e successive.

Il prodotto prelevato sarà pagato, alla gestione dell'ammasso del grano per contingente, entro il limite di spesa di lire 7 miliardi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 6.300 al quintale per il grano tenero e di lire 8.600 al quintale per il grano duro per consegna franco veicolo assegnatari, in base alle fatture emesse dagli enti ammassatori e vistate dagli Ispettori provinciali dell'agricoltura, che dovranno allegare l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione del quantitativo a ciascuno assegnato.

Art. 2.

In dipendenza degli accertamenti delle maggiori somme provenienti dalla gestione di importazione per conto dello Stato di cereali e loro derivati, nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 è introdotta la seguente variazione in aumento:

« Capitolo n. 259. — Entrate provenienti da gestioni varie: lire 7 miliardi ».

Art. 3.

Alla spesa di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il pagamento del grano prelevato dall'ammasso per contingente si provvederà con le maggiori entrate di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. **104**.

Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, ed al successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, circa la riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi in qualità di vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato, sono estese anche ai servizi stessi prestati anteriormente al 18 febbraio 1927, data di entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, sopra citato.

Il riscatto dei servizi di cui al precedente comma può essere chiesto anche dal personale cessato dal servizio o dagli aventi diritto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1962.

Aumento dei contributi al Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riodinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 5 luglio 1914, n. 806, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Macerata un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 30 luglio 1953, n. 148, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato a tempo indeterminato;

Vista la deliberazione n. 17 in data 3 marzo 1962 del Consiglio provinciale di Macerata, con la quale se ne propone l'aumento a tempo indeterminato con il contributo annuo, da parte della Provincia di L. 5.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato al Consorzio di rimboschimento citato nelle premesse viene aumentato a L. 5.000.000 (cinquemilioni) a tempo indeterminato e con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63; uguale importo verrà versato dall'Amministrazione provinciale di Macerata.

Detto contributo sarà prelevato sul capitolo 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1963
Registro n. 8, foglio n. 353

(973)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963.

Rettifica della denominazione della fregata « Virgilio Fasan » in « Virginio Fasan ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 (e successive modificazioni) sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 20 ottobre 1962 (registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 112 Difesa-Marina, foglio n. 138) col quale la fregata « Virgilio Fasan » è stata iscritta, dal 10 ottobre 1962, nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La denominazione della fregata « Virgilio Fasan » è rettificata in « Virginio Fasan ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1963

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1963
Registro n. 19 Difesa-Marina, foglio n. 157

(1066)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1962.

Approvazione del regolamento adottato dal comune di Gozzano per la disciplina della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato del comune di Gozzano (Novara) adottato dal Consiglio comunale di Gozzano con deliberazione n. 24, del 30 aprile 1961;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato del comune di Gozzano, adottato dal Consiglio comunale di Gozzano con deliberazione n. 24 in data 30 aprile 1961.

Roma, addì 18 ottobre 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI GOZZANO

Regolamento comunale per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque del lago d'Orta, antistanti l'abitato. Non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore — con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento — che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera da Poncetta a Buccione entro 150 metri dalla riva, la velocità di navigazione non può superare i seguenti limiti:

a) dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21:

km. 20 per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea;

km. 30 per motoscafi in servizio pubblico e privato;

km. 30 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso;

b) nelle rimanenti ore:

km. 20 per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico e di linea;

km. 15 per motoscafi in servizio pubblico e privato;

km. 15 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4, i natanti della polizia, della guardia di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio e di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento e soltanto nelle ore previste al punto a) di detto articolo.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari o i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva, sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuato secondo la retta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motori fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto al di fuori della fascia costiera Poncetta-Buccione e nelle ore tra le 9 e le 13 e tra le 16 e le 19.

Art. 7

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 105 e seguenti del testo unico 8 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(1036)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 7 ottobre 1937, n. 2556, con il quale venne costituito l'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1466, con il quale l'Ente di cui sopra venne posto in liquidazione;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio successivo, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana furono avocate al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate allo speciale Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della legge stessa;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso;

Visto il bilancio finale della liquidazione di cui trattasi e la relazione illustrativa;

Accertato che, in mancanza di specifica destinazione, l'avanzo finale della liquidazione del patrimonio dell'Istituto deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione, che presenta un saldo attivo di L. 220.686.590.

L'avanzo della liquidazione di L. 220.686.590 è devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1963
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 295. — VENTURA SIGNORETTI

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

Istituto autonomo per le case economiche e popolari nell'Africa orientale italiana in liquidazione

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30 OTTOBRE 1962

a) *Situazione patrimoniale*

Attività realizzate:		
Cassa	L.	5.860
Immobili e mobili	»	264.930.873
Interessi attivi	»	21.224.297
	L.	286.161.030
Passività estinte:		
Debiti diversi	L.	62.132.337
Spese generali	»	3.342.103
	L.	65.474.440
Avanzo finale di liquidazione	»	220.686.590
	L.	286.161.030

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

b) *Conto economico*

Spese e perdite:			
Sopravvenienze passive:			
accertamento di maggiori debiti diversi		L. 41.648.579	
Insussistenze di attività:			
scarto su cessione titoli	L. 13.039.975		
perdita beni mobili	» 1.378.079		
		» 14.418.054	
Spese generali		» 3.342.103	
			L. 59.408.736
Avanzo finale di liquidazione			» 220.686.590
			L. 280.095.326
Avanzo di liquidazione alla data delle consegne (11 giugno 1959)			L. 12.828.939
Perdite e profitti:			
Sopravvenienze attive:			
maggior valore accertato sulla liquidazione dei beni immobili		L. 244.970.848	
Insussistenze di passività:			
accertamento di minori debiti diversi		» 1.071.242	
Rendite:			
interessi attivi		» 21.224.297	
			» 267.266.387
			L. 280.095.326

Il capo dell'Ufficio liquidazioni
CORBO

(971)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Autorizzazione alla vendita ed al noleggio della macchina elettrica bollatrice MAF/CT-62.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 24 gennaio 1962, n. 22;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1962, con il quale sono state determinate le caratteristiche tecniche delle macchine elettriche bollatrici per la corresponsione della imposta di bollo;

Vista l'istanza 26 ottobre 1962 della « Lirma » Società a responsabilità limitata Macchine affrancatrici postali di Pasotti T. e figlio, con sede in Milano, via Angelo Maj, n. 18;

Decreta:

E' approvato il tipo e sono autorizzate la vendita e il noleggio della macchina elettrica bollatrice MAF/CT-62, avente le seguenti caratteristiche:

1. Leve per la impostazione dei valori fino a 10.000 lire. La macchina ha leve per la impostazione dei valori compresi tra lire 1 e lire 10.000.

L'ammontare dell'imposta risulta compresa fra asterischi e nel caso in cui esso sia formato da meno di cinque cifre quelle mancanti sono sostituite da altrettanti asterischi.

2. Totalizzatore generale ad alta capacità non rimettibile a zero.

3. Totalizzatore parziale, a richiesta, rimettibile a zero con possibilità di lettura per il controllo.

4. Datario. E' munita di datario tassativamente progressivo, impediente la retrodatazione.

5. Vano di sistemazione del punzone di Stato. E' munita di un vano prescritto per la sistemazione del contrassegno di Stato in corrispondenza dei valori di imposta.

6. Piastra - E' munita di piastra indicante la matricola della macchina. Sulla detta piastra, può essere inciso il nominativo dell'utente autorizzato in modo che venga riprodotto sugli atti da bollarsi.

7. Numeratore progressivo non rimettibile a zero. Tale congegno consente la stampa del numero progressivo sia sull'atto da bollarsi che sulla striscia di controllo.

8. Foglio cassa - Rotolo di carta sul quale vengono riprodotti i dati di identificazione della macchina nonchè l'ammontare, la data ed il numero d'ordine di ciascuna bollazione.

9. Cliché di forma rettangolare.

10. Numeratore visivo.

11. Due chiavi singole diverse.

12. Dispositivo di bloccaggio automatico della macchina a prestabiliti scatti di accumulazione del totalizzatore generale o al raggiungimento della somma per la quale la macchina è stata calibrata.

Tale dispositivo è integrato da un contatore visivo del numero dei bloccaggi avvenuti.

13. Serbatoio d'inchiostrazione con inchiostro indelebile (colore rosso vivo).

14. La macchina è munita di dispositivo per impedire la doppia bollazione mediante procedimento di riproduzione. E' munita inoltre di tasto di bloccaggio per l'assenza o la rottura del foglio cassa controllo.

15. La macchina bollatrice può funzionare sia elettricamente che a mano.

16. La macchina è congegnata in modo che i valori ed i totalizzatori non sono accessibili nè manomettibili.

17. E' munita di congegno per piombatura non manomettibile.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(1041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con Protocollo di firma, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959.

L'11 gennaio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 agosto 1962, n. 1517, è stato effettuato a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento italiano di ratifica della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con Protocollo di firma, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959.

In conformità dell'art. 40 della Convenzione, questa entrerà in vigore per l'Italia l'11 aprile 1963.

(846)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1963: Peloso Cesare, notaio residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Sanguinetto, distretto notarile di Verona.

(1112)

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1963:

Fermi Pietro, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Carpaneto Piacentino, distretto notarile di Piacenza;

Finoja Luigia, notaio residente nel comune di Castel San Vincenzo, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Gioia Sannitica, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Ansalone Fulvio, notaio residente nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Sicignano degli Alburni, stesso distretto;

Ricevuti Adele, notaio residente nel comune di Butera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Novara;

Olmi Giuseppe, notaio residente nel comune di Apiro, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Castelfidardo, distretto notarile di Ancona;

Chiarelli Isidoro, notaio residente nel comune di Mel, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Belluno;

Soccal Adolfo, notaio residente nel comune di Agordo, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Belluno;

Bongiorno Pier Germano, notaio residente nel comune di Gozzano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Pianello Val Tidone, distretto notarile di Piacenza;

Fiocco Carlo, notaio residente nel comune di Auronzo di Cadore, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Bagolino, distretto notarile di Brescia;

Zannoni Isio, notaio residente nel comune di Villafranca in Lunigiana, distretto notarile di Massa, è trasferito nel comune di Aulla, stesso distretto;

Anessi Renato, notaio residente nel comune di Vilminore di Sclave, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Borno, distretto notarile di Brescia;

Zilletti Antonietta, notaio residente nel comune di Capizzi, distretto notarile di Patti, è trasferito nel comune di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo;

Grisi Gian Maria, notaio residente nel comune di Livorno Ferraris, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia;

Sorrentino Costanzo, notaio residente nel comune di Cerami, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Vinchiaturo, distretto notarile di Campobasso;

Fisichella Carmelo, notaio residente nel comune di Roseto Valfortore, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di San Martino Valle Caudina, distretto notarile di Avellino;

Menegatti Umberto, notaio residente nel comune di Ispica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Goito, distretto notarile di Mantova;

Bernardi Fabbrani Sante, notaio residente nel comune di Atessa, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Mondolfo, distretto notarile di Pesaro;

Renditore Cristina, notaio residente nel comune di Tarvisio, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Crescentino, distretto notarile di Novara;

Giannuzzi Gennaro, notaio residente nel comune di Limina, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Cavaglià, distretto notarile di Biella;

Bastrenta Ottavio, notaio residente nel comune di Chatillone, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Aosta, stesso distretto;

Senini Sergio, notaio residente nel comune di San Giovanni Ilarione, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia.

Cantucci Elena, notaio residente nel comune di Bisignano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo;

Vegezzi Almerico, notaio residente nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Piacenza;

Battistoni Geltrude, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Cerano, distretto notarile di Novara;

De Bono Damaso, notaio residente nel comune di Lucca Sicula, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Gropparello, distretto notarile di Piacenza;

Moro Luigi, notaio residente nel comune di Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Saluggia, distretto notarile di Novara;

Casero Ermanno, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia;

Luccarelli Emilio, notaio residente nel comune di Ierzu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa;

Montanari Eugenio Giuseppe, notaio residente nel comune di Pettorano sul Gizio, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune Omegna, distretto notarile di Verbania;

Alagna Pietro, notaio residente nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Pizzighettone, distretto notarile di Cremona;

Pantaleo Angelo, notaio residente nel comune di Salussola, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Castelleone, distretto notarile di Cremona;

Giuliani Pietro Lelio, notaio residente nel comune di Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Cingoli, distretto notarile di Macerata;

Naschi Romano, notaio residente nel comune di Cirò, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Casalvieri, distretto notarile di Cassino;

Raponi Alberto, notaio residente nel comune di Trecenta, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Zibello, distretto notarile di Parma;

Speranza Paolo, notaio residente nel comune di Villacidro, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Portocomaro, distretto notarile di Asti;

Bocelli Antonio, notaio residente nel comune di Monterosso Almo, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Berceto, distretto notarile di Parma;

Lo Conte Giuseppe, notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Augusta, stesso distretto;

Fabbi Aldo, notaio residente nel comune di Tito, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Mazzè, distretto notarile di Ivrea;

Martinangeli Decio, notaio residente nel comune di Montefalco, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Spoleto, stesso distretto;

Sbriziolo Lea, notaio residente nel comune di Pietraperzia, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Tramonti, distretto notarile di Salerno;

Russotto Salvatore, notaio residente nel comune di San Giovanni Bianco, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Zogno, stesso distretto;

Braccini Raffaello, notaio residente nel comune di Bosco Marengo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria;

Villoresi Romana, notaio residente nel comune di Visso, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa;

Di Majo Maria Teresa, notaio residente nel comune di Novara, è trasferito nel comune di Colliano, distretto notarile di Salerno;

Stromillo Agostino, notaio residente nel comune di Piaggine, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Castel San Lorenzo, distretto notarile di Salerno;

Baglio Bruno, notaio residente nel comune di Riesi, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Luserna San Giovanni, distretto notarile di Torino;

Savio Giuseppe, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Oulx, distretto notarile di Torino;

Bonardi Giovanni Antonio, notaio residente nel comune di Casalbuttano ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Gargnano, distretto notarile di Brescia;

Dognini Luigi, notaio residente nel comune di Bianco, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia.

(1113)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Saverio Bilotta, con sede in Nicastro (Catanzaro).

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Saverio Bilotta, con sede in Nicastro (Catanzaro).

(670)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro », con sede in Decimoputzu (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1963 la Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro », con sede in Decimoputzu (Cagliari), costituita per rogito Locci in data 22 aprile 1953, rep. 32769, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Giovanni Campesi.

(870)

Scioglimento della Società cooperativa « Consorzio Provinciale Alimentaristi C.O.P.R.A.L. », con sede in Pesaro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1963 la Società cooperativa « Consorzio Provinciale Alimentaristi C.O.P.R.A.L. », con sede in Pesaro, costituita per rogito Fabbri in data 26 giugno 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(877)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Fra assegnatari in Miemo », con sede in Miemo di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1963 la Società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Miemo », con sede in Miemo di Montecatini Val di Cecina (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 4 marzo 1954, rep. 15797, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Aldo Corsi.

(873)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Risorgimento », con sede in Oria (Brindisi)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1963 la Società cooperativa agricola « Risorgimento », con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito Maggiulli in data 19 agosto 1948, rep. 2352, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(876)

Scioglimento della Società cooperativa agricola fra i piccoli e medi produttori di Pietracolora, con sede in Pietracolora di Gaggio Montano (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1963 la Società cooperativa agricola fra i piccoli e medi produttori di Pietracolora, con sede in Pietracolora di Gaggio Montano (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 7 aprile 1957, rep. 2778, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Borgognoni Simuele.

(872)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori Sant'Andrea », con sede in Tortolì (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1963, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori Sant'Andrea », con sede in Tortolì (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 3 ottobre 1959, rep. 13968, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona dell'avv. Danilo Sulis.

(871)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Sant'Ignazio », con sede in Oristano (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1963, la Società cooperativa di lavoro « Sant'Ignazio », con sede in Oristano (Cagliari), costituita per rogito Piu in data 2 febbraio 1959, rep. 32499, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(874)

Scioglimento della Società Cooperativa Edile Stradale Bonifica Operai C.E.S.B.O. già « Rinascita », con sede in Ostia Lido (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 febbraio 1963, la Società Cooperativa Edile Stradale Bonifica Operai - C.E.S.B.O., già « Rinascita », con sede in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Formica in data 2 luglio 1947, rep. 16234, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(875)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Lucca dell'Ente nazionale protezione animali ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 10.10553/10089.G.43 (13) in data 29 gennaio 1963, la Sezione provinciale di Lucca dell'Ente nazionale protezione animali è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla contessa Claudine de Pret Roose de Calesberg con atto del notaio dott. Raffaele Manfredini in data 28 maggio 1962, consistente in un appezzamento di terreno di mq. 2760, sito nel comune di Lucca frazione Arliano, località « Alla Chiusa » o al « Consani » da destinare alla costruzione di un ricovero per animali abbandonati.

(852)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «ex Batteria da 76/45 di Sant'Anna», sito in località Monte Figogna del comune di Ceranesi (Genova).

Con decreto interministeriale n. 238, del 28 aprile 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «ex Batteria da 76/45 di Sant'Anna», sito in località Monte Figogna del comune di Ceranesi (Genova), della superficie complessiva di mq. 5024.

(781)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del terreno costituente il sedime dell'ex batteria contraerea di Gaibola, sito in comune di Bologna.

Con decreto interministeriale n. 224 del 31 agosto 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del terreno costituente il sedime dell'ex batteria contraerea di Gaibola, sito nel comune di Bologna, della superficie complessiva di mq. 2893.

(782)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Delia Gennari, nata a Salonicco (Grecia) l'8 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Bologna in data 19 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(783)

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo, del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Emilio Santaroni, nato a Monte San Giovanni Campano (Frosinone) il 29 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 6 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(784)

Vacanza della cattedra di «Diritto amministrativo» presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di «Diritto amministrativo», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1140)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Scuola-convitto per infermiere professionali «Santa Maria delle Grazie» di San Giovanni Rotondo (Foggia) ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica presso la Scuola stessa.

Con decreto 300.7.II.31/2.2885, in data 22 gennaio 1963 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola-convitto per infermiere professionali «Santa Maria delle Grazie» annessa alla Casa di cura «Sollievo della Sofferenza» di San Giovanni Rotondo (Foggia), è autorizzata ad istituire corsi annuali di specializzazione in assistenza pediatrica, presso la Scuola medesima, riservati alle infermiere professionali ed alle assistenti sanitarie visitatrici.

(902)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Pietrasanta (Lucca).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60183 del 13 febbraio 1963, l'Opera nazionale maternità infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Pietrasanta (Lucca) di un terreno sito in Pietrasanta località «Arsica» del periziato valore di lire 6.300.000, della superficie di mq. 2752, distinto al vigente catasto alla pagina n. 1526, foglio n. 7, mappale nn. 756 e 758, confinante a nord-ovest via Jacopo della Quercia, e sud-est il Canale dei Frati, a sud-ovest il Convento dei Frati e i beni Balderi, a nord-est la strada in progetto, che figura nella lottizzazione redatta dai Geometri Barsanti Gino e Valpiani Ennio e prevista nel P.R.G.C.

(931)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Luogosano

Con decreto provveditoriale in data 14 febbraio 1963, n. 7379 è stato approvato il piano di zona del comune di Luogosano redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(982)

Approvazione del piano di zona del comune di Bonito

Con decreto provveditoriale n. 7377 in data 14 febbraio 1963, è stato approvato, limitatamente alle aree meridionali rispetto all'esistente abitato, site lateralmente al corso M. Gemma, individuabili nei grafici di progetto, il piano di zona del comune di Bonito, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto è stata accolta la opposizione a firma De Sanctis Emilio ed altri e, parzialmente, l'opposizione a firma di Grieco Ettore ed altri e sono state respinte le opposizioni a firma di Inglese Clelia e Miletti Fulvio.

(984)

Approvazione del piano di zona del comune di San Leucio del Sannio

Con decreto provveditoriale in data 14 febbraio 1963, n. 7376, respinte le opposizioni a firma di: Izzo Felice, Izzo Pellegrino, segretario Democrazia cristiana, Lepore Pietro e altri, Lepore Armando, Izzo Maria, Francesca Domenico, Mignone Bartolomeo, Lepore Francesco, Feleppa Iolanda e Mignone Agostino, è stato approvato il piano di zona del comune di San Leucio del Sannio, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(985)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1963, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 7 dicembre 1960 dalla signora Latorre Angela nata Lo Schiavo, avverso il provvedimento di istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso la stazione ferroviaria di Matera.

(1054)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 mod. 241 D.P. — Data: 13 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Treviso — Intestazione: Boglich Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 224 mod. 241 D.P. — Data: 12 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Parma — Intestazione: Bosi Martino, nato a Borgotaro il 1° novembre 1876 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 mod. 241 D.P. — Data: 19 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Banco di Napoli succursale di Avellino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 4300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 mod. camb. cons. — Data: 29 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione della tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Scognamiglio Alfredo, nato a Napoli il 23 ottobre 1903 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 mod. 241 D.P. — Data: 11 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Napoli — Intestazione: Izzo Amedeo, nato a Piano di Sorrento il 16 luglio 1917 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 gennaio 1963

Il direttore generale: GRECO

(641)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 26 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,73	620,65	620,63	620,66	620,63	620,69	620,62	620,75	620,71	620,65
$ Can.	575,86	576,05	576 —	575,90	575,25	575,92	575,94	576 —	575,94	575,80
Fr. Sv.	143,53	143,48	143,48	143,485	143,45	143,48	143,485	143,50	143,50	143,48
Kr. D.	89,96	89,97	90 —	89,99	89,94	89,98	89,98	89,95	89,98	89,95
Kr. N.	86,89	86,88	86,90	86,895	86,85	86,88	86,87	86,90	86,88	86,85
Kr. Sv.	119,73	119,64	119,65	119,62	119,665	119,72	119,64	119,75	119,73	119,75
Fol.	172,37	172,30	172,30	172,30	172,40	172,34	172,295	172,40	172,34	172,35
Fr. B.	12,45	12,455	12,4475	12,4525	12,455	12,45	12,4530	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,69	126,67	126,68	126,675	126,73	126,68	126,665	126,70	126,68	126,68
Lst.	1739,86	1739,85	1740 —	1739,825	1739,50	1739,85	1739,85	1740 —	1739,90	1740 —
Dm. occ.	155,19	155,09	155,10	155,10	155,05	155,16	155,11	155,15	155,17	155,12
Scell. Austr.	24,04	24,03	24,04	24,0370	24 —	24,03	24,0335	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,70	21,69	21,73	21,705	21,70	21,69	21,69	21,70	21,60	21,69

Media dei titoli del 26 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	115,825
Redimibile 3,50 % 1934	93,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1963

1 Dollaro USA	620,64
1 Dollaro canadese	575,925
1 Franco svizzero	143,485
1 Corona danese	89,985
1 Corona norvegese	86,882
1 Corona svedese	119,63
1 Fiorino olandese	172,297
1 Franco belga	12,453
1 Franco francese	126,67
1 Lira sterlina	1739,837
1 Marco germanico	155,105
1 Scellino austriaco	24,035
1 Escudo Port.	21,697

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° Luglio 1962 al 31 gennaio 1963			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive: competenza	2.359.018		2.083.560	
effettive: residui	144.849		553.613	
Totale		2.503.867		2.637.173
per movimento di capitali: competenza	137.612		294.820	
per movimento di capitali: residui	15.609		16.156	
Totale		153.221		310.976
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.519.105		2.512.498	
Conti correnti	8.527.347		8.568.602	
Incassi da regolare	1.112.005		1.099.772	
Altre gestioni	4.096.834		3.699.251	
Totale		16.265.291		15.880.123
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.228		1.349	
Pagamenti da regolare	260.771		267.936	
Altri crediti	7.468.598		7.554.311	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	760		631	
Totale		7.731.417		7.824.227
Totale generale incassi e pagamenti		26.660.011		26.652.499
Fondo di cassa al 31 gennaio 1963		—		7.512
Totale a pareggio		26.660.011		26.660.011

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		7.512	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	128		
Pagamenti da regolare	195.922		
Altri crediti	1.373.049		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	173		
Totale crediti		1.569.272	
In complesso			1.576.784
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.747.060		
Conti correnti	758.365		
Incassi da regolare	88.156		
Altre gestioni	704.131		
Totale debiti			5.297.712
Situazione del Tesoro (passività)			3.720.928
Circolazione di Stato (metallica) al 31 gennaio 1963: L. 104.218 milioni			

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: STAMMATI

(1115)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1963

Provvisoria

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	15.662.974.224 —
Portafoglio su piazze italiane	»	628.342.158.142 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	249.137.180 —
Anticipazioni	»	155.681.350.593 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	5.908.500.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.370.292.514 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.094.858.771.525 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	148.001.438.305 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	138.812.378.062 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	440.000.000.000 —
Spese	»	2.268.865.956 —
	L.	4.693.155.866.502 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.734.941.419.362 —
	L.	9.428.097.285.864 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	9.069.552 —
TOTALE GENERALE	L.	9.428.106.355.416 —

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		2.943.826.574.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		20.417.343.607 —
Depositi in conto corrente liberi	»		45.719.796.315 —
Conti correnti vincolati	»		1.375.537.739.856 —
Creditori diversi	»		243.117.440.084 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		37.252.099.479 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		17.135.311.890 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura			615.121.299 —
Rendite del corrente esercizio	»		2.307.764.566 —
	L.		4.685.929.191.096 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	4.519.268.498 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.407.406.908 —	
			7.226.675.406 —
	L.		4.693.155.866.502 —
Depositanti	»		4.734.941.419.362 —
	L.		9.428.097.285.864 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		9.069.552 —
TOTALE GENERALE	L.		9.428.106.355.416 —

Il Governatore: CARLI

p. Il Ragioniere Generale FALSINI

(1114)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a venticinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visti l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, l'art. 2 ultimo comma della legge 23 febbraio 1952, n. 93, gli articoli 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e l'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, ratificato con legge 5 maggio 1949, n. 178;
Visto l'art. 6 primo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599;
Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 1 a 10, 128 cpv., 190, 200 primo comma, 202 e 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, prorogata con legge 10 febbraio 1961, n. 80;
Visto l'art. 1 secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1250;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto l'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291;
Visto l'art. 7 primo comma della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visto l'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a venticinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili. Il concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato della duarata di dieci minuti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:
A) Abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;
B) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.
Il limite massimo di età è elevato:
1) a 37 anni: per gli ex combattenti, per i deportati o internati dal nemico e per coloro che appartengono a categorie assimilate ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;
2) a 39 anni: per i combattenti e assimilati di cui al precedente numero 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra; per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2, legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;
3) a 40 anni: per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante); per il personale licenziato dagli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione: per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro che appartengono a categorie assimilate ai mutilati e invalidi di guerra. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi contemplati dall'art. 3 legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 3 legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.
Il limite massimo di età è altresì elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, fermo restando il limite non superiore ad anni 40.
Tutti gli aumenti dei limiti di età sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 40 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato e degli operai di ruolo dello Stato stesso;
C) Sia cittadino italiano;
D) Sia di buona condotta;
E) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;
F) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè sia decaduto dall'impiego nel caso previsto dall'art. 127, lett. d) del testo unico n. 3 del 1957 o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 56 lett. d) legge n. 90 del 1961;
G) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, presentare all'Archivio notarile distrettuale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, domanda in carta legale da lire 200 diretta al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio centrale degli Archivi notarili.
Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di lire 500 eseguito presso un Archivio notarile distrettuale.
Alla domanda debbono inoltre allegarsi:
a) una fotografia recente del candidato, a mezzo busto e su fondo bianco, incollata su apposito cartoncino — da richiedersi al competente Archivio notarile — con l'autentica del notaio o del segretario comunale del luogo di residenza, relativa alla fotografia e alla firma dell'aspirante, e l'applicazione della prescritta marca da bollo;
b) tutti i documenti attestanti eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni ed Enti pubblici nonchè quelli comprovanti l'eventuale possesso di altri titoli di merito valutabili in relazione alle mansioni di istituto. Non si terrà conto alcuno dei documenti presentati dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo;
c) i documenti di cui al successivo articolo 6 prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e preferenza nella nomina nonchè quell'atto a comprovare l'eventuale possesso del titolo di cui all'articolo 11 legge 19 luglio 1957, n. 588.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza abituale e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;
2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;
6) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'Archivio notarile accerta che le domande siano in regola col bollo, complete delle prescritte dichiarazioni e corredate della quietanza relativa alla tassa di concorso, della fotografia nonchè degli eventuali documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 4, vi appone — a margine — la data di presentazione in tutte lettere con la sua firma e ne cura la iscrizione in protocollo, trasmettendole quindi senza indugio al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale affari civili - Ufficio centrale Archivi notarili.

Art. 6.

Gli ex combattenti e categorie equiparate dovranno produrre, in carta legale, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 558 del Giornale militare ufficiale 1922 o alla circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale 1937 o alla circolare 1° gennaio 1953, n. 5000, dello Stato Maggiore dell'Esercito o alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860/Od. 6 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero alla circolare 3 luglio 1948, n. 27200/Om dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi (militari e civili) di guerra e categorie equiparate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o dalla competente Direzione provinciale del tesoro ovvero la dichiarazione di invalidità rilasciata in carta libera dalla Rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G.

I mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione oppure il mod. 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità ovvero dalla competente Direzione provinciale del tesoro.

I mutilati e invalidi civili dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Gli orfani di guerra e categorie equiparate dovranno presentare un certificato rilasciato in carta legale dal competente comitato provinciale dell'O.N.P.A.O.G.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra e categorie equiparate dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta legale dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile.

I figli dei mutilati e invalidi per servizio documenteranno la loro qualifica con certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante che il genitore fruisce di pensione privilegiata.

I profughi e i rimpatriati di cui alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente Prefettura ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza e attestante la loro qualità.

I concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, rilasciato in carta legale dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio centrale Archivi notarili — nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato in carta legale dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano uno o più dei requisiti previsti alla lett. *B* dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari a dimostrare il possesso ove non li abbiano già prodotti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente articolo 4 lett. *c*);

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di residenza;

c) certificato, rilasciato in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale nella prescritta carta da bollo;

e) certificato rilasciato in carta legale da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Dal certificato deve altresì risultare, giusta il disposto dell'art. 7 legge 25 luglio 1956, n. 837, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli invalidi di guerra e categorie assimilate produrranno il certificato sanitario di cui agli articoli 6 n. 3) legge 3 giugno 1950, n. 375 e 4 ultimo comma decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176. Tale certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale rilasciato dalla competente autorità scolastica e contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) copia del foglio matricolare militare munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare, se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

oppure un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di esito di leva e di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati in carta legale dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione della fotografia, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dalla autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 27 tariffa allegato *B*) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

I dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono — nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza — far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) nonchè la copia integrale dello stato di servizio civile (stato matricolare) munito ciascun foglio della prescritta marca da bollo.

Art. 8.

Ove il titolo di studio originale sia stato prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato detto titolo originale, nonchè tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità scolastica.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi invece già depositato presso l'Ufficio centrale degli Archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza.

Art. 9.

La Commissione del concorso, da nominarsi con successivo decreto e composta nel modo previsto dall'art. 3 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, determinerà le singole categorie di titoli valutabili e stabilirà — mediante coefficienti numerici — i criteri di valutazione dei titoli stessi.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno indicati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di detta prova sarà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva verrà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e quello riportato nella prova pratica.

La valutazione dei titoli precederà la prova di scrittura sotto dettato.

Art. 10.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Dalla graduatoria di merito saranno esclusi gli aspiranti che non abbiano superato la prova di scrittura sotto dettato.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 6 primo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, dell'art. 11 legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1 ultimo comma legge 27 febbraio 1958, n. 130 e dell'art. 11 primo comma legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento del concorso, approva la graduatoria e dichiara i vincitori.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi col trattamento economico spettante agli inservienti della carriera ausiliaria degli Archivi notarili salvo il disposto dell'art. 202 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno — previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione — la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali — ove il giudizio sia ancora sfavorevole — il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1963
Registro n. 21, *foglio n.* 150. — GALLUCCI

(1064)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

ENTE AUTONOMO « MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO » - NAPOLI

Concorso per titoli ed esami al posto di segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 33 del regolamento giuridico ed economico per il personale impiegatizio dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », approvato con decreto interministeriale 20 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226, in data 11 settembre 1961;

Vista la deliberazione in data 11 dicembre 1962, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha stabilito che il posto di segretario generale deve essere conferito mediante concorso pubblico per titoli e per esame;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami al posto di segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », con sede in Napoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze economiche e commerciali conseguita in una Università della Repubblica;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) godimento dei diritti politici;

d) buona condotta morale e civile;

e) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

f) anzianità di laurea congiunta ad attività professionale od a servizio prestato in carriere direttive presso Amministrazioni statali o parastatali per un periodo di tempo non inferiore a 18 anni;

g) conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, da specificarsi nella domanda: francese, tedesco o inglese.

Il limite massimo di età per accedere al concorso è fissato in anni 55, comprensivi, ove ricorrano, delle maggiorazioni consentite per legge.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Amministrazione pubblica o parastatale.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con provvedimento motivato del presidente dell'Ente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale ed indirizzate all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo - Ufficio concorsi - piazza Vincenzo Tecchio, Napoli, dovranno pervenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano, direttamente al predetto Ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o Enti parastatali e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego, oppure l'attività professionale esercitata.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda, il candidato dovrà allegare:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici;

3) copia dell'iscrizione all'albo professionale e certificato attestante l'attività svolta;

4) i titoli di cui sia in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti che denotino particolare competenza nel settore di attività dell'Ente, pubblicazioni di interesse giuridico, economico e di organizzazione di fiere e mostre, titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; altri titoli di studio o diversi, ritenuti, comunque, pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso).

Art. 5.

Con successivo provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso costituita da:

un magistrato amministrativo che la presiede, con qualifica di presidente di Sezione del Consiglio di Stato, o equiparata;

due docenti universitari, di cui uno per le materie giuridiche e uno per le materie finanziarie;

due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Della Commissione saranno altresì chiamati a far parte, di volta in volta, quali membri aggregati, docenti di lingua francese, inglese e tedesca.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un impiegato direttivo dell'Ente.

Art. 6.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

Prove scritte

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) prova pratica consistente in una relazione sull'attività di un ente pubblico e relativo bilancio.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

1) nozioni generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) statistica;

3) lingua straniera;

4) conoscenza strutturale e finalistica di enti aventi funzioni espositivo-fieristiche.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua straniera e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire l'aggiunta di non oltre un punto.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso alle prove scritte dovrà esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna delle prove scritte.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui debono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione complessiva di sette decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

Art. 10.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato e alla valutazione dei titoli di merito in base al punteggio che sarà predeterminato dalla Commissione giudicatrice del concorso (tenuto conto anche delle preferenze di legge) viene approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del Lavoro italiano nel mondo.

Art. 11.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sette decimi, devono far pervenire all'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » - Ufficio concorsi - piazza Vincenzo Tecchia, Napoli, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nell'art. 12), comprovanti il possesso dei titoli preferenziali per la nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

I documenti valevoli ad attestare i titoli preferenziali di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) per gli insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) per i mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra;

3) per i mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) per gli orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra,

5) per gli orfani di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) per i feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) per gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) per i figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre una dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione; figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

9) per gli ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000, del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Areonautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

10) per i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

Con provvedimento del presidente dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », previa approvazione del Consiglio di amministrazione, viene dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 14.

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire all'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » Ufficio concorsi piazza Vincenzo Tecchio, Napoli, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il seguente bando.

Nel caso che il concorrente abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Nel caso di invalido di guerra, dovrà essere presentato il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Ente si riserva di sottoporre il candidato invalido di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Ente si riserva, inoltre, di sottoporre il vincitore del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dello accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Art. 15.

Il vincitore del concorso viene nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », carriera direttiva, coefficiente 670, con l'annuo stipendio lordo di L. 2.010.000 (duemilionidiecimila), oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Napoli, addì 15 dicembre 1962

Il presidente: CARCATERRA

(1059)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esame e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorso per esami e titoli	Concorso per soli titoli
ISTITUTI TECNICI AGRARI		
(Insegnanti)		
1. Lettere italiane e storia	2	—
2. Matematica e fisica	1	—
3. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	1	—
3-*bis* Economia, estimo, contabilità	—	1
(Insegnanti tecnici pratici)		
4. Esercitazioni pratiche	—	3
ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI		
(Insegnanti)		
5. Lettere italiane e storia	26	—
6. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	9	—
b) inglese	21	—
7. Matematica e fisica	14	—
8. Chimica e merceologia	1	—
9. Scienze naturali e geografia generale ed economica	2	—
10. Geografia generale ed economica	1	—
11. Ragioneria e tecnica commerciale	11	—
12. Materie giuridiche ed economiche	16	—
ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI		
(Insegnanti)		
13. Lettere italiane e storia	19	1
14. Matematica	—	1
15. Matematica e fisica	2	1
16. Chimica	1	1
17. Fisica	1	—
18. Fisica ed elettrotecnica	—	1
19. Lingua e lettereratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	2	—
b) inglese	5	—
20. Meccanica, macchine e disegno relativo	—	1
21. Chimica industriale e tintoria e laboratorio	1	—
22. Tecnologia della filatura e tessitura	1	—
23. Scienze naturali e geografia generale ed economica	1	1
(Insegnanti tecnici pratici)		
24. Esercitazioni pratiche:		
a) assistenti	—	2
b) assistente laboratorio tecnologico	—	1
c) aggiustaggio	—	1
d) aggiustatore	—	1
e) elettricista	—	1
f) macchine utensili	—	1
ISTITUTI TECNICI NAUTICI		
(Insegnanti)		
25. Lettere italiane	1	—
26. Lingua e letteratura inglese	2	—
27. Macchine marine e disegno	1	—
SCUOLE DI MAGISTERO PROFESSIONALE PER LA DONNA		
(Insegnanti)		
28. Italiano, storia e geografia	1	—
ISTITUTI PROFESSIONALI		
(Insegnanti)		
29. Educazione civica e cultura generale	1	—
30. Materie tecniche:		
a) materie tecniche commerciali	1	—
b) contabilità, paghe e stipendi	1	—
c) materie tecniche per coltivatori	—	1
d) merceologia	—	1
(Insegnanti tecnici pratici)		
31. Esercitazioni pratiche:		
a) assistenti ufficio tecnico e laboratorio tecnologico	1	—
b) per l'aggiusteria	1	1
c) per la lavorazione dei metalli con macchine utensili	1	1
SCUOLE TECNICHE COMMERCIALI		
(Insegnanti)		
32. Italiano, storia e geografia	1	—
33. Lingua e letteratura inglese	2	—
34. Scienze e merceologia	7	—
35. Computisteria e pratica commerciale	3	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esame e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1962 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza, dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera « *a* » del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti

combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1961 l'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dalla ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli (Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1962, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione tecnica - Servizio esami di Stato e concorsi) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esame si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritta, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartito dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1962 e, nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con la indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni Commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove di esame e tra le categorie dei titoli previste dal comma seguente per i concorsi per soli titoli.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1962.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la parecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad «ottimo» nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esame in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esame e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esame e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per esame e titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a ottanta su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a ottanta su cento.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esame e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli e a quelli per soli titoli redatta su carta legale da L. 200 ed in conformità a quanto prescritto nel precedente art. 4, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1962 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esame e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1962;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1962 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento richiamerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi, mutilati o invalidi che si trovino nella impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio in carta legale da L. 100 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62 nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciata dal Provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni foglio successivo, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) (per i candidati che intendono avvalersi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico di servizio e culturale nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1962, debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento, tranne che per i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto per i posti disponibili al 1° ottobre 1961 a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri Ministeri e Uffici; i certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve «curriculum» del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza o alla quarta classe di stipendio sarà attribuito con decreti dei Provveditorati agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1962 con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1962
Registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 317

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
1. Lettere italiane e storia . . .	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici agrari.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
2. Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici agrari.	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
3. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari.	Prova scritta: trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato.
4. Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
5. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese, inglese	Insegnanti di lingua straniera negli isituti tecnici commerciali.	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
6. Matematica e fisica .	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
7. Chimica e merceologia .	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica o di merceologia.
8. Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica.
9. Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di geografia generale ed economica.
10. Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato.
11. Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti comcommerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria.
12. Lettere italiane e storia .	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
13. Matematica e fisica .	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
14. Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica.

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
15. Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
16. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese, inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
17. Chimica industriale e tintoria e laboratorio	Insegnanti di chimica industriale e tintoria, analisi tecniche, impianti chimici e disegno relativo negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica industriale e impianti chimici e disegno relativo.
18. Tecnologia della filatura e della tessitura	Insegnanti di filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori.	Prova scritta: trattazione di un argomento di filatura e di tessitura.
19. Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica.
20. Lettere italiane	Insegnanti di lettere italiane negli istituti tecnici nautici.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
21. Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*	Insegnanti di lingua inglese negli istituti tecnici nautici.	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo in lingua inglese.
22. Macchine marine e disegno . .	Insegnanti di macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva negli istituti tecnici nautici.	Prova scritta: trattazione di un argomento di macchine o meccanica applicata.
23. Italiano, storia e geografia . .	Insegnanti di italiano, storia e geografia nelle scuole di magistero professionale per la donna.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
24. Educazione civica e cultura generale	Insegnanti di educazione civica e cultura generale negli istituti professionali.	Prova scritta: trattazione di un argomento che formi oggetto dell'insegnamento impartito.
25. Materie tecniche	Insegnanti di materie tecniche negli istituti professionali.	Prova scritta: trattazione di un argomento relativo all'insegnamento impartito.
26. Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnici pratici negli istituti professionali.	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni.
27. Italiano, storia e geografia . . .	Insegnanti di cultura generale (italiano, storia e geografia) nelle scuole tecniche commerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
28. Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*	Insegnanti di lingua inglese nelle scuole tecniche commerciali.	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo in lingua inglese.
29. Scienze e merceologia	Insegnanti di scienze naturali, fisica e merceologia nelle scuole tecniche commerciali.	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di scienze e di merceologia.
30. Computisteria e pratica commerciale	Insegnanti di matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali.	Prova scritta: trattazione di un argomento di matematica o di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato.

Roma, addì 30 settembre 1962

Il Ministro: GUI

(352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 354/San in data 21 febbraio 1962, con il quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di tre condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio successivo decreto n. 7771/San. in data 30 ottobre 1962, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Franchini Remo punti 63,50
2. Roganti Mario » 57,10
3. Menziani Renato » 51,64
4. Velluti Giorgio » 51,54
5. Marzari Sergio » 51,33
6. Ambanelli Antonio » 51,24
7. Sighinolfi Luigi » 50,33
8. Guidotti Guido Manfredo » 49,78
9. Barbolini Giuseppe » 47,51
10. Rebecchi Mirco » 47,50
11. Servi Sante » 47,14
12. Volpogni Domenico » 46,93
13. Bernardini Antonio » 46,15
14. Zanoli Fernando » 45,55
15. De Pascale Nicola » 45,47
16. Pedriali Lanfranco » 45,43
17. Genovese Pasquale » 45,07
18. Carlotti Pietro » 44,98
19. Benedetti Luigi » 44,20
20. Venturelli Giovanni » 42,30

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Modena, addì 9 febbraio 1963

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Viste le preferenze indicate nelle domande dai candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottonotati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

1) Franchini Remo: Maranello (2ª condotta);
2) Roganti Mario: Modena (1ª condotta città);
3) Menziani Renato: Fanano (1ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario e dei Comuni interessati.

Modena, addì 9 febbraio 1963

Il medico provinciale: RENZULLI

(998)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in premesse, dichiarati idonei:

1. Dotti Mario punti 55,8650 su 100
2. Innocenti Eduino » 51,1263 »
3. Di Pietro Francesco » 50 — »
4. Zandonella Giorgio » 48.901 »
5. Cillerai Pier Luigi » 46,9420 »
6. Biotti Mario » 45,880 »
7. Pianigiani Ciro » 45,4436 »
8. Bianchi Bandinelli Bandinello » 45,3154 »
9. Pesce Mario » 44,9470 »
10. Benocci Sabatino » 44,6445 »
11. Becchini Gianfranco » 43,6390 »
12. Stefani Giovanni » 42,0804 »
13. Medaglini Raffaello » 40,8127 »
14. Pedriali Lanfranco » 40,348 »
15. Ciatti Sergio » 40,276 »
16. Romanelli Giancarlo » 39,1722 »
17. Pieri Alfio » 39,0477 »
18. Andrei Carlo » 38,4825 »
19. Angioletti Duccio » 36,9465 »
20. Burchianti Giovanni » 36,111 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 8 febbraio 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1963, n. 525, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1961;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvati con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Dotti Mario: Montalcino (condotta di Torrenieri);
2) Innocenti Eduino: Montepulciano (condotta di Gracciano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 16 febbraio 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(1062)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3457 del 30 giugno 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1963, n. 3457/1, con cui fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 6569 del 25 novembre 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 10 dicembre 1962;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1961:

1. Quartucci Luigi . . . . . punti 54,527 su 100
2. Franco Renato . . . . . » 54,150 »
3. Nappi Umberto . . . . . » 51,795 »
4. Bruno Domenico . . . . . » 51,190 »
5. Rizzuti Carlo . . . . . » 50,863 »
6. Pontevolpe Vincenzo . . . . » 50,640 »
7. Mortati Luigi . . . . . » 49,447 »
8. Gagliardi Gaspare . . . . » 48,250 »
9. Vadino Pietro . . . . . » 47,000 »
10. Santilli Alberto . . . . . » 44,850 »
11. Marchese Cesare . . . . . » 44,845 »
12. Sardella Remo . . . . . » 44,520 »
13. Greco Angelo . . . . . » 44,100 »
14. De Gaudio Pasquale . . . . » 43,600 »
15. Florio Marcello . . . . . » 43,350 »
16. Sacco Tommaso . . . . . » 43,162 »
17. Giordanelli Carmine . . . . » 42,960 »
18. Armelisasso Caterina . . . . » 42,600 »
19. Rizzo Carmine . . . . . » 42,587 »
20. Stigliano Vincenzo . . . . » 42,500 »
21. Romagno Antonio . . . . . » 42,300 »
22. Ianni Mercurio, nato il 1930 . . . » 42,200 »
23. Puppio Giuseppe, nato il 1932 . . . » 42,200 »
24. Silvagni Guido . . . . . » 42,100 »
25. Grandinetti Corrado . . . . » 41,950 »
26. Vassalli Diego . . . . . » 41,937 »
27. Esposito Adelio . . . . . » 40,875 »
28. Citino Armando . . . . . » 40,550 »
29. Stasi Francesco . . . . . » 40,350 »
30. Romeo Francesco Saverio . . . » 40,100 »
31. Satriani Domenico . . . . » 40,025 »
32. Mirabelli Pasquale . . . . » 40,000 »
33. Sferlazza Giovanni . . . . punti 39,950 su 100
34. Greco Pietro . . . . . . » 39,900 »
35. Magistro Francesco . . . . » 38,585 »
36. Valentini Fernando . . . . » 38,375 »
37. Milano Giuseppe . . . . . » 38,365 »
38. Mediati Domenico . . . . . » 38,200 »
39. Milito Salvatore . . . . . » 37,975 »
40. Belli Emilio . . . . . . » 37,400 »
41. Vattimo Vittorio . . . . . » 37,360 »
42. Verardi Carlo . . . . . . » 37,220 »
43. Grisolia Ugo . . . . . . » 37,012 »
44. Lavorato Angelo . . . . . » 36,650 »
45. Ippolito Pantaleo . . . . . » 36,150 »
46. Aita Mario . . . . . . » 35,500 »
47. Forastiero Aldo, nato il 1928 . . » 35,300 »
48. Crupi Domenico, nato il 1934 . . » 35,300 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 9 febbraio 1963

Il medico provinciale: CHIMENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3457/4 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1961;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Quartucci Luigi: Cosenza (6ª sede);
2) Franco Renato: Rende (1ª sede);
3) Nappi Umberto: Tortora;
4) Bruno Domenico: Mottafollone;
5) Rizzuti Carlo: Serra Pedace;
6) Pontevolpe Vincenzo: Montegiordano (2ª sede);
7) Mortati Luigi: Spezzano Albanese;
8) Gagliardi Gaspare: Amantea (2ª sede);
9) Vadino Pietro: Rota Greca;
10) Santilli Alberto: Cassano Jonio (3ª sede);
11) Marchese Cesare: Luzzi (1ª sede);
12) Sardella Remo: Francavilla Marittima;
13) Greco Angelo: San Donato Ninea (2ª sede).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 9 febbraio 1963

Il medico provinciale: CHIMENTI

(997)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.